



COMUNE DI TRICESIMO
PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2019
N. 59 del Reg. Delibere

OGGETTO: ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 - REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'anno 2019 , il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 18:30 presso la sede dell'Associazione "Borc Lipà " in Laipacco si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Baiutti Giorgio	Sindaco	Presente
Vanone Alessandra	Consigliere	Presente
Di Giusto Luca	Consigliere	Presente
Artico Federico	Consigliere	Presente
Merlino Fabrizio	Consigliere	Assente
Barbalace Renato	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Colautti Flavia	Consigliere	Presente
Iannis Barbara	Consigliere	Presente
Giorgiutti Natalino	Consigliere	Presente
Bonassi Barbara	Consigliere	Presente
Del Fabbro Daniele	Consigliere	Presente
Benedetti Lucia	Consigliere	Assente
Mansutti Ester	Consigliere	Assente
Clocchiatti Marco	Consigliere	Presente
Fabbro Lorenzo	Consigliere	Presente
Mazzacco Chantal	Consigliere	Presente
Comino Claudio	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Peresson Daniela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti Giorgio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione della L. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), come successivamente modificato ed integrato;

VISTO che ai sensi del predetto TUSP (art. 4) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente od indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2 del D. Lgs. 175/2016, e comunque nei limiti di cui al comma 1, del predetto articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

RILEVATO:

- che per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 06/10/2017 il Comune di Tricesimo ha adottato il piano previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016 dando atto del mantenimento delle partecipazioni dirette possedute:

1) NET s.p.a.;

2) CAFC s.p.a.;

- che nel piano suddetto non erano state analizzate, sulla scorta dell'interpretazione invalsa al tempo, l'analisi delle partecipazioni indirettamente possedute in quanto la rilevanza del concetto di controllo societario non si riteneva estesa alle partecipazioni minoritarie in società in-house;

- che a seguito di apposita richiesta di parere alla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia da parte del Comune di Tarcento è stato chiarito che rientrano nel concetto di partecipazioni indirette soggette al piano di revisione delle partecipazioni pubbliche tutte le partecipazioni possedute dalle società in house sulla scorta del concetto di controllo analogo;

EVIDENZIATO che l'art. 20 del citato D. Lgs. 175/2016 prevede che "fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.";

ATTESO che tale ricognizione va effettuata, con apposito provvedimento, per l'anno 2019 entro il 31 dicembre,

TENUTO CONTO che devono costituire oggetto di alienazione o delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016, - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, del D. Lgs. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;

3) previste dall'art. 20, co. 2, del D. Lgs. 175/2016:

"a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo a riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune sempre che l'affidamento del servizio sia avvenuto per il tramite di procedure ad evidenza pubblica ovvero che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 (in house);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riferimento all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

- che con la ricognizione occorre individuare le partecipazioni da alienare;

- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura

degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO CHE:

- la ricognizione è rilevante anche con riferimento alle partecipazioni indirette che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g);
- Il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento;
- l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi);
- nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Tricesimo risulta essere titolare delle seguenti partecipazioni dirette:
 - 1) NET s.p.a.: totale azioni: 1348; valore nominale: € 1,00; valore nominale totale: € 1348,00; partecipazione: 0,014%
 - 2) CAFC s.p.a.: totale azioni: 3986; valore nominale: €51,65; valore nominale totale: €205.876,90; partecipazione: 0,4916%;
- che da una analisi condotta di tali società si è appreso che:
 - 1) la NET s.p.a. detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società:
 - a) EXE s.p.a. in liquidazione (partecipazione indiretta del Comune di Tricesimo pari al 0,003367%)
 - b) ECOSINERGIE Soc. Cons. a r.l. (partecipazione indiretta del Comune di Tricesimo pari al 0,000047%;
 - 2) la CAFC s.p.a. detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società:
 - a) FRIULAB s.r.l. (partecipazione indiretta del Comune di Tricesimo pari al 0,400163%);
 - b) Banca Popolare di Cividale SCPA (partecipazione indiretta del Comune di Tricesimo pari al 0,000024088%);
- che la CAFC s.p.a. con propria nota del 13/11/2018 evidenziava che per la partecipazione nella Banca di Cividale pari al 0,0049% del capitale sociale, corrispondente ad un valore nominale di Euro 2.514,00 il Consiglio di Amministrazione ha già deliberato la dismissione in data 22/09/2017;

VISTE le "Linee guida" del Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti redatte per l'anno 2019 ("Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche");

VISTE le allegate schede, predisposte sia per le partecipazioni dirette che per quelle indirette, che si ritiene possano soddisfare le previsioni di cui all'art. 20, c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e rappresentare

quindi la base dell'analisi obbligatoriamente prevista dal citato articolo;

DATO ATTO che non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 dal Comune di Tricesimo con eccezione di:

- della partecipazione indiretta Banca Popolare di Cividale SCPA detenuta dal CAFC s.p.a. che ha già deliberato in conformità con l'alienazione della quota societaria come sopra indicato;
- della partecipazione indiretta EXE s.p.a in liquidazione detenuta dalla NET s.p.a per la quale è già stata disposta la liquidazione della società la quale, però, sconta nei tempi il passaggio dei rapporti giuridici dalla soppressa Provincia di Udine alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 , recepito al prot. com arrivo nr 17794 del 28.11.2019 ;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

UDITI GLI INTERVENTI:

Trattandosi di un punto tecnico il Sindaco chiede al Segretario di illustrarlo.

Il Segretario dà conto delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Tricesimo, sia dirette che indirette e dell'esito dell'analisi effettuata sulle stesse per verificare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni alla luce delle previsioni normative del D. Lgs. 175/2016.

La ricognizione ha portato a confermare quanto già deliberato a fine 2018, ovvero il mantenimento delle partecipazioni dirette in CAFC e NET nonché delle partecipazioni indirette in Friulab srl ed Ecosinergie srl, mentre si prende atto che le partecipazioni indirette in EXE Spa e in Banca di Cividale verranno meno in quanto la prima è in liquidazione e per la seconda il CAFC ha già deliberato la dismissione.

Non essendoci interventi si passa al voto

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. =, contrari n. = su n. 13 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che la presente deliberazione rappresenta il provvedimento ricognitivo obbligatoriamente previsto dall'art. 20, c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e che lo stesso è stato redatto sulla base delle schede informative allegate, le quali contengono dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni (allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale);
- 2) che dall'analisi delle schede di cui al punto 1 emerge, come, allo stato non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute con eccezione di:
 - della partecipazione indiretta Banca Popolare di Cividale SCPA detenuta dal CAFC s.p.a. che ha già deliberato in conformità con l'alienazione della quota societaria;
 - della partecipazione indiretta EXE s.p.a in liquidazione detenuta dalla NET s.p.a per la quale è già stata disposta la liquidazione della società la quale, però, sconta nei tempi il passaggio dei rapporti giuridici dalla soppressa Provincia di Udine alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 4) che l'esito della presente ricognizione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al DM 25 gennaio 2015, e s.m.i., tenuto conto di quanto contenuto nell'art. 21 del Decreto correttivo al D. Lgs. 175/2016;

5) di pubblicare la presente ricognizione nella apposita sezione del sito istituzionale in "Amministrazione trasparente";

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 13, astenuti n. =, contrari n. = su n. 13 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tricesimo, 30.11.2019

IL SEGRETARIO
f.to PERESSON Daniela

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tricesimo, 30.11.2019

IL RESPONSABILE
F.TO MELILLO Anna

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Baiutti Giorgio

Il Segretario
F.to Peresson Daniela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 05/12/2019 al 19/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tricesimo, lì 05/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Caterina Salvatori

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 05/12/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Caterina Salvatori

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento